

DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019

24/2019/S/COM

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1050^a riunione del 29 gennaio 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, VIS 90/10 (di seguito: deliberazione VIS 90/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A), recante "Semplificazione e razionalizzazione di obblighi di natura informativa per i soggetti regolati dall'Autorità";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com, recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore

di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami” (di seguito: Regolamento);

- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 331/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 331/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 349/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 349/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 350/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 350/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 364/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 364/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 604/2016/S/com (di seguito: deliberazione 604/2016/S/com).

FATTO:

1. Dalla reportistica mensile, inviata agli Uffici dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. a), del Regolamento, dallo Sportello per il consumatore di energia, ora Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), è emersa, alla data del 31 marzo 2016, la mancata risposta di Esperia S.p.a. in liquidazione (di seguito: Esperia o società) a n. 5 richieste di informazioni dello Sportello.
2. Pertanto, al fine di ottenere riscontro alle predette richieste, gli Uffici dell’Autorità, in data 24 settembre 2015, hanno inviato, alla società, una nota di sollecito (prot. Autorità 27622) rimasta priva di riscontro. Inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sul mancato invio all’Anagrafica Operatori delle informazioni relative ai soci, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato a Esperia una nota di sollecito (prot. Autorità 8261 del 17 marzo 2016) rimasta, anch’essa, priva di riscontro.
3. A fronte della reiterata inosservanza delle soprarichiamate richieste di informazioni, l’Autorità, con deliberazione 169/2016/E/com, ha intimato, ad Esperia, di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa:
 - a) all’adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, di cui all’articolo 12, comma 1, del Regolamento e, in particolare, a quelle già sollecitate e rimaste inesitate, relative ai casi di cui all’Allegato A alla predetta deliberazione;
 - b) all’invio, all’Autorità, di una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento di quanto prescritto alla precedente lettera a);
 - c) alla comunicazione, all’Autorità, della correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell’Autorità,avvertendo che l’inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.

4. Dalla reportistica inviata dallo Sportello successivamente alla suddetta intimazione, alla data del 5 settembre 2016, risultavano inesitate 4 delle 5 richieste oggetto della deliberazione 169/2016/E/com e un'ulteriore richiesta di informazioni nel frattempo inviata dallo Sportello all' esercente.
5. In considerazione della scadenza dei termini, indicati dalla deliberazione 169/2016/E/com, senza adempimento da parte di Esperia a tutte le intimazioni ivi contenute, l'Autorità, con deliberazione 604/2016/S/com, ha quindi avviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
6. Nella medesima deliberazione di avvio, l'Autorità ha determinato, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 55.200 (cinquantacinquemiladuecento/00), prevedendo che l'eventuale pagamento di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione di avvio – previa ottemperanza alle suddette intimazioni – avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com). La società, tuttavia, non ha provveduto alla cessazione delle condotte contestate, né al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata. Pertanto, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
7. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha depositato documentazione difensiva.
8. Con nota 25 ottobre 2018 (prot. Autorità 30436), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (Anagrafica Operatori). Ha, altresì, unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti, prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, alimentato da una serie di obblighi di comunicazione all'Autorità, a carico degli esercenti nei settori dell'energia elettrica e del gas, aventi ad oggetto, in particolare:
 - a) informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentate, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4);
 - b) ogni variazione delle predette informazioni, nonché eventuali “vicende modificative” interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6).
10. L'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione ha precisato che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo il fatto costituisca reato, può essere presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
11. Inoltre, con deliberazione 286/2014/R/com, l'Autorità ha approvato il Regolamento per accrescere l'efficacia, da parte dello Sportello, del trattamento dei reclami dei

clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica, assicurando tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello.

12. In tal senso, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, prevede che l'Unità Reclami dello Sportello richieda, agli esercenti, di fornire, entro 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso sulle vicende oggetto di segnalazione. Specularmente, l'articolo 12, comma 1, del medesimo Regolamento, stabilisce l'obbligo, per gli esercenti, di riscontrare le predette richieste entro il suindicato termine, nonché di mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti. La gestione efficace dei reclami esige puntualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle predette richieste di informazioni, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento), nonché le iniziative intraprese e gli esiti dell'attività svolta (articolo 3, comma 1, lettera g), del Regolamento).
13. Lo Sportello invia, mensilmente, agli Uffici dell'Autorità, la reportistica relativa, tra l'altro, alle richieste di informazioni, inviate agli esercenti, rimaste prive di risposta (articolo 14, comma 1, lettera a), del Regolamento).
14. Dagli elementi acquisiti emerge che la società non ha adempiuto all'intimazione di cui alla deliberazione 169/2016/E/com, entro il termine ivi assegnato, né successivamente.
15. Per quanto riguarda la condotta omissiva inerente all'Anagrafica Operatori, la società non ha mai comunicato l'elenco soci. Con nota del 29 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 39023) uno dei curatori del fallimento Esperia S.p.a. in liquidazione ha comunicato agli Uffici dell'Autorità la cessazione dello svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica e gas naturale da parte della società e ha chiesto di provvedere al conseguente aggiornamento delle informazioni presenti nella predetta Anagrafica.
16. In ordine, invece, alla violazione inerente alla mancata risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, alla data del 24 ottobre 2018 risultano inesitate, da parte della società, 3 delle richieste di informazione oggetto dell'intimazione, oltre ad una quarta richiesta che, tuttavia, non assume rilievo ai fini del presente provvedimento (nota dello Sportello acquisita con prot. Autorità 30267).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

19. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta, nel suo esito finale, con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità, nonché con le disposizioni dirette ad assicurare l'efficace trattazione dei reclami da parte dello Sportello. In particolare, la condotta ha riguardato:
 - a) la mancata comunicazione nell'Anagrafica Operatori, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, delle informazioni relative ai soci;
 - b) il mancato riscontro a 3 richieste di informazioni inviate dallo Sportello, che non ha, quindi, potuto fornire, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate.
20. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta* dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Esperia abbia violato l'obbligo di acquisto dei certificati verdi, di cui all'art. 11, del d. lgs. 79/99, negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e sia stata perciò sanzionata dall'Autorità con deliberazioni VIS 90/10, 331/2016/S/efr, 349/2016/S/efr, 350/2016/S/efr e 364/2016/S/efr (le ultime parzialmente annullate, in solo punto di quantificazione delle sanzioni, dal Tar Lombardia, rispettivamente con le sentenze 1950-1951-1949-1948/2018).
22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2015, depositato dalla società, risulta che la stessa ha conseguito un fatturato pari a circa euro 49.391.000. Rileva, ai fini della quantificazione della sanzione, la circostanza che, con sentenza 35/2017 depositata in data 27 gennaio 2017, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società che risulta attualmente inattiva, non essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
23. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 35.200 (trentacinquemiladuecento/00)

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la mancata ottemperanza, da parte di Esperia S.p.a. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com;
2. di irrogare, nei confronti di Esperia S.p.a. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 35.200 (trentacinquemiladuecento/00);
3. di notificare il presente provvedimento, mediante pec, ad Esperia S.p.a. in liquidazione (p.iva 02237620980), all'indirizzo esperia-energy@actaliscertymail.it e ai curatori fallimentari, avv. Barbara Rovati, dott. Carlo Ciardiello e dott.ssa Maria

Rosaria Cipriano, all'indirizzo del fallimento f35.2017milano@pecfallimenti.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini